

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - muro – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3330 del 06/04/1987

Comunione (del muro) - uso del muro comune - innalzamento - da parte di un solo comproprietario - legittimità - condizione.

L'Esercizio da parte del comproprietario della facoltà di innalzare il muro comune ai sensi dell'art. 885 cod. civ. non richiede che la sopraelevazione sia estesa a tutto lo spessore del muro, potendo essere contenuta nei limiti della linea mediana sempre che le modalità della costruzione consentano al vicino di fare analogo uso del muro stesso e in particolare non gli sottraggano il diritto di chiedere in futuro la comunione della parte sopraelevata per l'intera estensione. Pertanto la detta facoltà di elevazione parziale del muro comune non può essere riconosciuta quando il comproprietario abbia costruito un debole manufatto in vetro e ferro appoggiato solo in parte al muro di confine, non suscettibile ne' di diventare oggetto di proprietà comune col vicino, ne' di sostenere un'eventuale sopraedificazione di quest'ultimo.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3330 del 06/04/1987